



**AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO
FINALIZZATI ALL'USO RAZIONALE ED EFFICIENTE DELL'ENERGIA
NEI CONTESTI PRODUTTIVI**

Asse 4 Energia sostenibile

Azione 4.2.1 "Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità all'alta efficienza"

Allegato A

DEFINIZIONI



autoconsumo, sussiste quando il fabbisogno energetico dell'impresa è maggiore o uguale alla produzione di energia del nuovo impianto.

Piena disponibilità del bene immobile, la titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento, di un contratto di locazione registrato, ovvero di un contratto di leasing immobiliare coerenti con l'intervento e con il pertinente programma di investimento. La titolarità sussiste anche in presenza di contratto di comodato registrato coerente con il pertinente programma di investimento candidato. La disponibilità del bene immobile sussiste, altresì, laddove il proponente sia titolare di concessione rilasciata da una pubblica amministrazione coerente con l'intervento e con il pertinente piano di investimento proposti. Qualora la concessione in essere non preveda espressamente la realizzabilità dell'intervento proposto, il formale atto di assenso del concedente dovrà essere prodotto prima della concessione dell'agevolazione. Nel caso in cui il programma di investimento prevede interventi in opere murarie e tali interventi siano da realizzare in un immobile non di proprietà dell'impresa richiedente, alla domanda di agevolazione deve essere allegata una dichiarazione del proprietario dell'immobile stesso attestante l'assenso all'esecuzione dell'intervento, qualora ciò non si evinca già dal titolo di disponibilità.

Sede operativa o "unità operativa" una struttura o unità locale, nella disponibilità del soggetto proponente ubicata nella Regione Molise, nella quale si svolge l'attività economica del beneficiario e in cui si realizzano gli interventi ammessi al beneficio, risultante dal certificato di iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio. Dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati, ma collegati funzionalmente, avente destinazione d'uso (produttiva e direzionale, commerciale, turistico-ricettiva) compatibile con l'attività esercitata dal soggetto beneficiario. In caso di attività esercitata presso la sede legale, la sede operativa coincide con la sede legale risultante dal certificato di iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio. Per i liberi professionisti dovrà corrispondere al luogo di esercizio dell'attività dichiarato nella prevista comunicazione presentata all'Agenzia delle Entrate.

Avvio dei lavori o del progetto di investimento, la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dell'investimento. La predisposizione del documento di diagnosi energetica non costituisce avvio dell'investimento in quanto attività propedeutica all'individuazione degli interventi oggetto di agevolazione a valere sul presente avviso pubblico.

L'acquisto di terreni e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio lavori. In caso di acquisizioni, per avvio lavori si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento.

chiusura dell'investimento la data in cui viene effettuato al destinatario finale il pagamento finale (a saldo) dell'agevolazione concessa [art.71 del Reg. (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013].



conclusione dell'intervento. la data, riportata nel certificato di regolare esecuzione, in cui vengono ultimati i lavori di realizzazione dell'intervento soggetto ad agevolazione regionale oppure data di emissione dell'ultima fattura.

E.S.Co. (Energy Service Company) così come definite nel decreto legislativo n. 115/2008 che recepisce la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006) ovvero persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti.

Relativamente alle imprese E.S.Co., gli interventi previsti devono essere realizzati per conto dei beneficiari del presente avviso, con i quali è stato stipulato un contratto di rendimento energetico che tiene esplicitamente conto del contributo nella definizione dei rispettivi obblighi economici. Il contratto di rendimento energetico deve tra l'altro contenere:

- l'obbligo dell'inalienabilità dell'opera per la durata dei vincoli previsti;
- l'obbligo dell'osservanza dei presenti criteri;
- la descrizione degli interventi concordati;
- la misura del vantaggio ambientale conseguibile con l'intervento attraverso l'indicazione dei parametri di efficienza o di risparmio energetico ante e post intervento e relative variazioni riportati in una specifica scheda di analisi energetica;
- la spesa sostenuta per gli interventi;
- l'entità del contributo ottenibile;
- l'indicazione di chi acquisirà il contributo e in che percentuale;
- nel caso risulti in essere un contratto di fornitura energetica da parte della E.S.Co., la variazione della relativa tariffa di fornitura ante e post intervento.

Completamento delle operazioni. si intende la data del pagamento da parte del soggetto beneficiario (vale a dire la data di addebito delle somme sul conto corrente bancario o postale del beneficiario) dell'ultimo giustificativo di spesa portato a rendicontazione.

"Definizione PMI "Microimpresa, Piccola e Media impresa":

Dimensione	Criterio effettivi (ULA)	Criteri finanziari (alternativi)	
		Criterio fatturato annuo	Criterio totale di bilancio
Micro	inferiore a 10	non superiore a € 2.000.000,00	non superiore a € 2.000.000,00
Piccola	compreso tra 10 e 49	non superiore a € 10.000.000,00	non superiore a € 10.000.000,00
Media	meno di 250	non superiore a € 50.000.000,00	non superiore a € 43.000.000,00

Al fine della verifica della dimensione d'impresa, si deve verificare il criterio degli effettivi ed un criterio finanziario (i.e. o fatturato annuo o totale di bilancio).

Impresa autonoma, si definisce «autonoma» qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata o come impresa collegata ovvero l'impresa che:

1. non possiede partecipazioni del 25% o più in un'altra impresa;



2. non è detenuta direttamente al 25% o più da un'impresa o da un organismo pubblico, oppure congiuntamente da più imprese collegate o organismi pubblici, a parte talune eccezioni;

3. non elabora conti consolidati e non è un'impresa collegata in quanto non è ripresa nei conti di un'impresa che elabora conti consolidati.

Un'impresa può comunque essere considerata **autonoma**, anche se la soglia del 25% è raggiunta o superata, se si è in presenza delle seguenti categorie di investitori (a patto che gli stessi non siano individualmente o congiuntamente collegati con l'impresa):

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, che svolgono regolarmente regolare attività di investimento in capitale di rischio ("business angels") che investono fondi propri in imprese non quotate in borsa, purché il totale degli investimenti di tali "business angels" in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
- b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

Impresa associata Questo tipo di rapporto rappresenta la situazione di imprese che stabiliscono importanti associazioni economiche con altre imprese, senza che una di esse eserciti un controllo effettivo, diretto o indiretto, sull'altra. Si definiscono "associate" le imprese che non sono né autonome né collegate le une alle altre ovvero le imprese tra cui esiste la seguente relazione: un'impresa (impresa a monte) detiene - da sola o insieme a una o più imprese collegate Y una partecipazione uguale o superiore ad almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle). Non sono invece considerate tali (anche se si raggiunge o si supera il limite del 25%) qualora l'impresa "a monte" rientri tra le categorie di investitori di cui alle lettere a)-d) della definizione di impresa autonoma.

Impresa collegata Le imprese collegate fanno economicamente parte di un gruppo che ne controlla direttamente o indirettamente la maggioranza del capitale o dei diritti di voto (anche grazie ad accordi o, in taluni casi, tramite persone fisiche azioniste), oppure ha la capacità di esercitare un'influenza dominante su un'impresa. Nello specifico due o più imprese sono "collegate" se sussiste fra loro una delle seguenti relazioni:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un contratto tra imprese, o una disposizione nello statuto di un'impresa, conferisce ad una di esse il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra;
- d) un'impresa in virtù di un accordo è in grado di esercitare da sola il controllo sulla maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa.

Quando tali relazioni:



- intercorrono tramite una o più altre imprese, o con uno degli investitori di cui alle lettere a)-d) della definizione di impresa autonoma, le imprese coinvolte devono essere considerate imprese collegate.
- sussistono tramite una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, le imprese coinvolte sono considerate collegate, qualora esse esercitino le loro attività, o parte di queste, sullo stesso mercato o su mercati contigui ossia mercati situati immediatamente a monte o a valle del mercato in questione.

Impresa unica secondo i riferimenti normativi REGOLAMENTO (UE) n. 1407/2013, della Commissione, del 18-12-2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").

L'art. 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013 definisce «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Impresa a titolarità femminile è un'impresa in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) la titolare dell'impresa deve essere donna;
- b) i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, che detengono almeno il 51% del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative, devono essere donne. Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
- c) i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci lavoratori che detengono almeno il 51% del capitale sociale delle società cooperative devono essere donne. L'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli artt. 11 e 12 della L. 59/1992, non è preclusiva dell'accesso alle agevolazioni

Contratti di rete

Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura



industriale, commerciale, tecnica o tecnologia ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.

Contratto di rete dotato di fondo patrimoniale e organo comune.

Il contratto di rete può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. In tal caso, il contratto di rete non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa.

Qualora la rete abbia acquistato personalità giuridica, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile.

Tipologie di contratti di rete.

Rete - contratto:

è uno strumento meramente contrattuale mediante il quale gli imprenditori si impegnano a collaborare in determinati ambiti sulla base di un programma comune.

Modalità di costituzione della rete-contratto.

Nel caso di rete-contratto, per la sua costituzione ci si può avvalere di una delle seguenti forme:

- atto redatto in conformità al modello standard tipizzato, (si veda l'allegato "A" del D.M. n. 122/2014 del Ministero di Giustizia e le specifiche tecniche di cui al Decreto Direttoriale 07/01/2015), sottoscritto con la firma digitale dei titolari e dei legali rappresentanti delle imprese partecipanti, ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale);
- atto sottoscritto dai contraenti con la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 25 D.lgs. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale)
- scrittura privata autenticata;
- atto pubblico.

Per la redazione semplificata del contratto di rete con modello standard tipizzato e sottoscrizione con firma digitale (punto 1) è possibile utilizzare il servizio gratuito denominato "Contratti di rete" accessibile dalla sezione "Strumenti" -> "rete contratto" del sito realizzato dal sistema camerale <http://contrattidirete.registroimprese.it>.

Iscrizione nel Registro delle Imprese.

Il contratto di rete (rete-contratto) è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante. L'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte da effettuarsi in ognuna delle posizioni relative alle imprese che hanno originariamente sottoscritto il contratto.



Al fine di evitare duplicazioni nella pubblicizzazione di tutte le caratteristiche del contratto di rete è necessario identificare un'unica "impresa di riferimento".

Il concetto di "impresa di riferimento" non coincide necessariamente con l'eventuale impresa mandataria o capogruppo: è esclusivamente un'identificazione al fine della presentazione dei dati da iscrivere nel Registro delle Imprese (D. MiSE del 18/10/2013 e circolari n. 3663/C del 22/10/2013 e n. 3668/C del 27/02/2014).

Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo e comunque dell'impresa di riferimento, presso la sezione del registro delle imprese in cui e' iscritta la stessa impresa.

L'ufficio del registro delle imprese competente per la sede dell'impresa di riferimento provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno d'ufficio alle relative annotazioni della modifica.

Per i dettagli di compilazione della pratica, si vedano le apposite schede:

- scheda iscrizione/modifica/estinzione contratto di rete per società
- scheda iscrizione/modifica/estinzione contratto di rete per ditta individuale

E' inoltre disponibile una guida sintetica per la predisposizione della rete-contratto.

Rete - soggetto:

E' la rete dotata di soggettività giuridica. Nell'ipotesi in cui il contratto preveda l'organo comune e la costituzione di un fondo patrimoniale, la rete ha la facoltà di acquistare la soggettività giuridica mediante iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua sede. In tale ipotesi si dà luogo quindi alla nascita di un nuovo soggetto giuridico.

Nel caso di rete-soggetto, per la sua costituzione ci si può avvalere di una delle seguenti forme:

- atto redatto in conformità al modello standard tipizzato, (si veda l'allegato "A" del D.M. n. 122/2014 del Ministero di Giustizia e le specifiche tecniche di cui al Decreto Direttoriale 07/01/201 - Circolare MISE n. 0053533 del 16/04/2015), sottoscritto dai contraenti con la firma digitale autenticata dal Conservatore del Registro delle Imprese o dal notaio.
- atto sottoscritto dai contraenti con la firma digitale autenticata dal Conservatore del Registro delle Imprese o dal notaio.
- scrittura privata autenticata;
- atto pubblico;

ALTRE DEFINIZIONI

% FER TER.: rapporto espresso in percentuale tra la produzione complessiva annua di energia termica da f.e.r. **rispetto al fabbisogno specifico di energia che la fonte rinnovabile sostituisce.** A titolo di esempio



rapporto tra l'energia termica prodotta in un anno da un impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria e l'energia termica prodotta mediante fonte tradizionale per la produzione del fabbisogno complessivo di acqua calda sanitaria in un anno. Per il calcolo della quota di energia rinnovabile prodotta dagli impianti a pompa di calore si rimanda al punto 4. dell'allegato I del d.lgs n.28 del 3/3/2011

% FER ELET.: rapporto espresso in percentuale tra l'energia elettrica prodotta dall'impianto da f.e.r. ed il fabbisogno complessivo annuo di energia elettrica.

Inv: Investimento complessivo proposto dal candidato

TEP: equivalenza energetica che associa il contenuto di energia alle tonnellate metriche di petrolio i cui valori di conversione sono esplicitati al punto 13 della nota esplicativa della circolare Mise del 18 dicembre 2014

(http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=14A0273400100010110001&dg_u=2014-04-07&art.dataPubblicazioneGazzetta=2014-04-07&art.codiceRedazionale=14A02734&art.num=1&art.tiposerie=SG)

TEP RISPARMIATI: valore del risparmio energetico conseguibile a seguito dell'investimento con riferimento ad un periodo di utilizzo **pari ad un anno.**

«miglioramento dell'efficienza energetica»: un incremento dell'efficienza degli usi finali dell'energia, risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali o economici;

«risparmio energetico»: la quantità di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una o più misure di miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;

«consumo di energia primaria»: il consumo interno lordo di energia, ad esclusione degli usi non energetici;

«energia primaria»: l'energia prodotta da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione;

«consumo di energia finale»: tutta l'energia fornita per l'industria, i trasporti, le famiglie, i servizi e l'agricoltura, con esclusione delle forniture al settore della trasformazione dell'energia e alle industrie energetiche stesse;

«Efficienza energetica»: la quantità di energia risparmiata determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura volta al miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.

«energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrottermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

«cogenerazione o produzione combinata di energia elettrica e di calore»: la produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica;



«**Cogenerazione ad alto rendimento**»: Cogenerazione conforme alla definizione di cui all'articolo 2, punto 34 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 Ottobre 2012 sull'efficienza energetica.

«**teleriscaldamento**» o «**teleraffrescamento**»: la distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, da una fonte centrale di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi o di processi di lavorazione;

«**teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti**»: un sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa per almeno il 50 % energia rinnovabile, il 50 % calore di scarto, il 75 % calore cogenerato o il 50 % una combinazione di tale energia e calore;

«**pompa di calore**»: macchina, dispositivo o impianto che trasferisce calore dall'ambiente naturale come l'aria, l'acqua o la terra verso edifici o applicazioni industriali, invertendo il flusso naturale del calore in modo tale che esso passi da una minore ad una maggiore temperatura. Nel caso di pompe di calore reversibili, può anche trasferire calore dall'edificio all'ambiente naturale;

«**generatore di calore o caldaia**»: complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;

«**Imprese Energivore**»: Imprese a forte consumo di energia, soggette all'obbligo di diagnosi energetica ai sensi dell'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 102/2014. Tali imprese sono iscritte nell'elenco annuale istituito presso la Cassa per i servizi energetici ambientali per il settore elettrico ai sensi del Decreto interministeriale 5 aprile 2013.

«**Diagnosi energetica**»: redatta secondo le norme tecniche UNI CEI EN 16247-1-2-3-4 procedura sistemica volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di un'attività, o impianto industriale, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico siti il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risulta.